



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**47/2016**  
**Aprile/4/2016 (\*)**  
**Napoli 7 Aprile 2016**

***La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 11 del 21 marzo 2016, ha risposto ad un quesito dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla disciplina concernente l'orario di lavoro dei minori.***

Come noto ai sensi dell'art. 3 della L. n. 977/1967, modificato dall'art. 5 del D.lgs. n. 345/1999, ***"l'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti"***.

Al riguardo, si evidenzia, altresì, che l'art. 43, D.lgs. n. 81/2015 prevede, **per i giovani che abbiano compiuto 15 anni di età**, la possibilità di essere assunti con il **contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore**, in tutti i settori di attività.

### **CONTENUTO INTERPELLO**

In particolare, l'istante, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiesto di sapere se i minori d'età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (primo tipo), siano o meno soggetti

all'orario di lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello normale di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.

### **CHIARIMENTO MINISTERO DEL LAVORO**

Per fornire la soluzione al quesito, il Ministero passa in rassegna **la legge n. 977/1967** (lavoro dei minori), richiamando il disposto **dell'art. 1, lett. a) e b), e art. 18.**

In particolare:

- Ai sensi **dell'art. 1**, è considerato **bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico** (lett. a) mentre è considerato **adolescente il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico** (lett. b);
- **L'art. 18**, invece, sancisce, **per i bambini** liberi da obblighi scolastici, che ***l'orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali*** e, **per gli adolescenti**, che ***l'orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.***

Orbene, ciò premesso il Ministero evidenzia come, dalla lettura di entrambe le lettere della norma, il Legislatore abbia inteso porre particolare attenzione, ai fini della riconducibilità del giovane nella prima o nella seconda nozione, anche all'effettivo completamento del periodo di istruzione obbligatorio.

In proposito, sottolinea il Ministero, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta per sottolineare le finalità di tutela alle quali è improntata la disciplina dei rapporti di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, sostenendone la prevalenza rispetto a quelle regolanti il rapporto di apprendistato in genere ed affermando che ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, sono applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall'art. 18 L. n. 977/1967 e non, invece, quelli contemplati dalla normativa sull'apprendistato (*Cass., Sez. III, sent. n. 9516/2003*).

Alla luce di tale quadro normativo, il Ministero ritiene, pertanto, che **i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, che costituisce una modalità di assolvimento dell'obbligo stesso, **possano effettuare un orario di**

**lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. n. 977/1967.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**